

Capitolato d'oneri relativo alla selezione del soggetto giuridico affidatario del progetto "Il Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere. Piano Sociale di zona annualità 2018 - attività 2019.

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto "Il Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere.....	3
Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto / varianti in corso di esecuzione	4
Art. 3 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto	6
Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto	6
Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale	6
Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo	6
Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto	6
Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni.....	7
Art. 9 Proroga	7
Art. 10 Corrispettivo del contratto/dell'appalto	8
Art. 11 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.....	8
Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario	9
Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro	9
Art. 14 Divieto di subappalto	9
Art. 15 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto	10
Art. 16 Direzione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 17 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto	10
Art. 18 Condizioni di pagamento.....	10
Art. 19 Cessione del contratto	10
Art. 20 Responsabilità	10
Art. 21 Coperture assicurative	11
Art. 22 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto	11
Art. 23 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno	12
Art. 24 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto	12

Art. 25 Recesso unilaterale dell'Amministrazione	13
Art. 26 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto	14
Art. 27 Devoluzione delle controversie non resolvibili in via transattiva.....	14
Art. 28 Clausola di rinvio	14

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto “Il Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere.

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario individuato per la realizzazione del progetto “Il Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere”.

2. le finalità del progetto sono:

implementazione di un modello operativo di presa in carico mediante l'attivazione di tre fasi:

- 1) Fase di valutazione del rischio;
- 2) Fase di accompagnamento alla costruzione del progetto di uscita dal ciclo della violenza;
- 3) Fase di monitoraggio;

erogazione dei servizi operativi dello sportello di seguito specificati:

1. Accoglienza;
2. Accertamento della valutazione del rischio e focalizzazione sul progetto di risoluzione del problema (Accompagnamento);
3. Invio mirato ai Servizi Territoriali e alle forze dell'Ordine preposte per l'attivazione del progetto “ad personam”;
4. Attività di promozione e prevenzione al fenomeno;
5. Rete territoriale;
6. Formazione del personale

Il servizio dovrà essere attivo due giorni alla settimana, con un minimo di tre ore al giorno, escluso il sabato e la domenica e i festivi, mentre il numero dedicato dal lunedì al venerdì, con un minimo di ore 6, escluso sabato e domenica e i festivi.

3. Nella Tabella di seguito indicata si riportano i dati storici del servizio:

Dati del progetto	
N. utenti	
Impiego di personale quantitativamente e professionalmente adeguato all'erogazione del servizio nella quantità minima prevista	1 ass. sociale 1 psicologa 1 psicologa - psicoterapeuta 1 avvocato
Giornate di erogazione del servizio dell'equipe multi professionale	Due giorni a settimana, con un minimo di ore 3, escluso il sabato e la domenica e i festivi.
numero dedicato	Dal lunedì al venerdì, con un minimo di ore 6, escluso sabato e domenica e i festivi.
Costo del progetto	€ 20.000,00 comprensivo di IVA al 5%

4. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici pertanto si determina, per la procedura di aggiudicazione dell'appalto stesso,

l'applicazione del Capo II – Appalti nei Servizi Sociali del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, a fronte di quanto stabilito dagli articoli 142, 143 e 144.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto / varianti in corso di esecuzione

1. L'affidatario realizza le finalità di cui all'art.1, comma 2, attraverso:

- la presa in carico di utenti qualsiasi nazionalità ed età, residenti nel territorio di Ladispoli e Cerveteri, che sperimentano situazioni di disagio psicologico legate a situazioni di maltrattamento e/o violenza fisica, psicologica, economica e/o sessuale nonché dei soggetti di seguito specificati:

Destinatari indiretti di primo livello: i figli minori e non, e le altre figure appartenenti al nucleo familiare della persona in situazione di vulnerabilità.

Destinatari indiretti di secondo livello: sono gli operatori dei vari enti coinvolti nella costituzione della rete interistituzionale.

Il servizio è interamente gratuito per i destinatari. L'accesso può avvenire su richiesta della persona interessata o su indicazione delle Forze dell'Ordine, dei Servizi Sociali, dei servizi socio-sanitari territoriali nonché di altri soggetti pubblici e/o privati.

L'affidatario provvede in particolare all'erogazione delle seguenti prestazioni socio- assistenziali:

1) Attivazione della fase:

- di valutazione del rischio;
- di accompagnamento alla costruzione del progetto di uscita dal ciclo della violenza;
- di monitoraggio;

2) Servizi operativi dello sportello:

- Accoglienza;
- Accertamento della valutazione del rischio e focalizzazione sul progetto di risoluzione del problema (Accompagnamento);
- Invio mirato ai Servizi Territoriali e alle forze dell'Ordine preposte per l'attivazione del progetto "ad personam";
- Attività di promozione e prevenzione al fenomeno;
- Rete territoriale;
- Formazione del personale.

Il gestore dovrà garantire, nella sede abituale, un'apertura di 2 giorni la settimana esclusa la domenica e i festivi, con un orario di almeno 3 ore giornaliere, nonché un operatività del numero di telefono dedicato dal lunedì al venerdì, con un minimo di ore 6, escluso sabato e domenica e i festivi.

Il soggetto gestore dovrà garantire, per l'intera durata del progetto, l'impiego delle figure professionali sopra citate. Tutto il personale sopra elencato dovrà dimostrare, attraverso i curricula allegati, una conoscenza dei servizi della rete territoriale antiviolenza del territorio, avere una formazione specifica nel settore della violenza di genere ed essere iscritto agli specifici albi professionali, laddove richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle relative professionalità.

Nella struttura sarà vietato l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

L'affidatario realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività migliorative, proposte e formalizzate nel progetto allegato all'offerta di gara.

2. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio distrettuale, presso il quale attiva un collegamento telefonico ed un indirizzo pec in funzione per tutto il periodo dei servizi di che trattasi.

3. Presso il recapito di cui al comma 2:

- a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
4. L'affidatario individua un responsabile per il progetto "Il Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere" che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
5. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
6. Il Comune di Cerveteri, in qualità di Comune Capofila di distretto, individua nel Responsabile del procedimento, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, le figure preposte alla verifica dell'andamento del progetto e delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente dell'area sociale del Comune per quanto di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
7. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.
8. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse previo assenso del Dirigente dell'Area sociale.
9. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Dirigente lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente.
10. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari, contabili e finanziarie;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di adeguare maggiormente gli interventi progettuali ai bisogni dell'utenza;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
11. Nei casi di cui sopra, l'Amministrazione può chiedere all'affidatario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
13. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.
14. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile del procedimento abbia disposto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

Art. 3 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto

1. Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del progetto denominato "Sportello di contrasto e prevenzione alla violenza di genere" al quale l'affidatario si attiene.

Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali messi a disposizione dalla Asl Roma 4 F2 siti presso la Casa della Salute dell'Ambito Territoriale o in eventuale altra sede messa a disposizione dal Comune di Cerveteri o Ladispoli.

Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale

1. Le prestazioni professionali di presa in carico oggetto del presente appalto sono rivolte ad utenti di qualsiasi nazionalità ed età, residenti nel territorio di Ladispoli e Cerveteri, che sperimentano situazioni di disagio psicologico legate a situazioni di maltrattamento e/o violenza fisica, psicologica, economica e/o sessuale, nonché ai soggetti di seguito specificati:

Destinatari indiretti di primo livello: i figli minori e non, e le altre figure appartenenti al nucleo familiare della persona in situazione di vulnerabilità.

Destinatari indiretti di secondo livello: sono gli operatori dei vari enti coinvolti nella costituzione della rete interistituzionale.

Gli operatori referenti del servizio e dei servizi sociali comunali individuano più specificamente gli utenti che possono giovare degli interventi del progetto.

2. Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con i vari enti coinvolti nella costituzione della rete interistituzionale.

3. A tal fine è istituito uno specifico tavolo di lavoro cui partecipano gli operatori a vario titolo coinvolti ed il responsabile del progetto per conto dell'Affidatario con il fine di aggiornare l'elenco degli utenti inseriti nel progetto, di approvare il programma delle attività, di valutare gli effetti di tali inserimenti nonché di svolgere una costante attività di monitoraggio e valutazione del processo.

Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.

2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art.23.

Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di mesi dodici a partire presumibilmente dal 01/06/2019 al 31/05/2020.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 9 Proroga

Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, è prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:

- a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente in una posizione di soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;
- c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato);
- d) In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma b, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
- e) La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata massima di tre mesi decorrenti dal 31/05/2020 in presenza di nuove sovvenzioni che consentano, alla stazione appaltante, una rimodulazione temporale del servizio;
- f) L'aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Cerveteri è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 4 del presente bando e disciplinare di gara, la continuità del servizio aggiudicato.
- g) In caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l'affidamento in proroga della erogazione del servizio.
- h) Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell'esecutore originario di accettare la proroga del contratto, la stazione appaltante procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
- I) Nei casi previsti dai commi g e h del presente articolo, le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell'aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 10 Corrispettivo del contratto/dell'appalto

1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3, è determinato come importo complessivo stimato in €**20.000,00** inclusa IVA se dovuta con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero mentre, il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'affidatario e inclusi nell'offerta.
2. Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente Appaltante e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.

Art. 11 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, come indicati in sede di offerta di gara.
2. L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.
6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario si impegna a realizzare interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
 - a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
 - b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.
9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria

autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

10. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

6. Controllo e/o monitoraggio del Turn over con particolare riferimento alle soluzioni adottate per l'abbattimento del burn out degli operatori.

Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

3. L'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili dei Servizi Sociali e Socio – sanitari territoriali nonché con le forze dell'Ordine per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Art. 14 Divieto di subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 105, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Amministrazione e l'affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 16 Direzione dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato come importo complessivo stimato in € 20.000,00 inclusa IVA se dovuta con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero mentre, il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'affidatario e inclusi nell'offerta.

Art. 18 Condizioni di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento.
2. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente, di interrompere le prestazioni previste.

Art. 19 Cessione del contratto

1. È vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 20 Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 21 Coperture assicurative

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

Art. 22 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 23 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€. 250,00
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	€. 500,00
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività	€. 750,00

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;

b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 24 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n.3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

c) reiterati inadempimenti ed inosservanza delle direttive dell'Amministrazione;

d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto.
3. Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
5. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila apposito verbale.
7. Sulla base del menzionato verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.
8. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la quantificazione della consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
9. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Affidatario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese.

Art. 25 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1. prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2. spese sostenute dall'affidatario;
 - 4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 26 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del nuovo Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 27 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 27 è devoluta alla competenza del Foro di Civitavecchia.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Art. 28 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Cerveteri il

Il Dirigente
Dott. Salvatore Galioto

(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti allegati alla determinazione n. 757 del 16/05/2019)